



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica

Servizio 6 - Affari legali, contenzioso, ufficio consultivo
e segreteria del Consiglio regionale urbanistica (C.R.U.)

Tel. 091.7077297

PEC:

dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Via Ugo La Malfa 169 – 90146 Palermo

Prot. n. ¹⁵¹³⁸ del 27 SET. 2021

OGGETTO: Quesito su aree art. 22 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71, e artt.35-36 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 già individuate nel vigente PRG. Riscontro

Al Comune di Valguarnera Caropepe
Ufficio Tecnico

Con riferimento al quesito di codesto Comune, pervenuto con nota prot. n. 12095 del 08/09/2021, trasmesso a mezzo pec e registrato al protocollo generale di questo Dipartimento dell'Urbanistica in data 09/09/2021 al n.14364, si comunica che, così come chiarito con la Circolare n. 2/DRU/2012, pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento dell'Urbanistica (pti.regione.sicilia.it), nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 22 - parte prima del 01.6.2012, *“il riscontro alle richieste di parere è, e sarà, del tutto facoltativo e rimesso alla valutazione di questo dipartimento”*.

Tuttavia, con la consueta disponibilità che contraddistingue l'attività di questo ramo dell'Amministrazione, si ritiene di poter fornire talune osservazioni di carattere generale al quesito di codesto Comune relativo alla richiesta di parere sulla possibilità di ampliamento di un impianto produttivo realizzato ai sensi degli artt.35-36 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 o dell'art. 22 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 .

Occorre premettere che la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 è stata abrogata dalla LR 13 agosto 2020, n. 19, e che gli interventi produttivi nel verde agricolo sono, ad oggi, disciplinati dall'art. 37 della medesima lrs 19/20 e ss.mm.ii., come sostituito dall'art.12 della legge regionale 3 febbraio 2021, n.2.

In merito alla questione posta da codesto Comune, si rammenta, preliminarmente, che l'approvazione di un impianto produttivo ai sensi degli artt.35 e 36 della citata L.R. n.30/1997 o dell'art.22 della L.R. n.71/78, non modifica l'intrinseca natura urbanistica dell'area su cui è sito l'impianto, rimanendo tale zona “E- verde agricolo”.

L'art. 37 della citata legge regionale 13 agosto 2020, n.19 e ss.mm.ii. ha previsto la possibilità di realizzare in verde agricolo *“impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero alla sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali tassativamente individuate nello strumento urbanistico.”*

Responsabile procedimento _____ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Plesso B, Piano 3°, Stanza 32 - tel. 091. 7077297 - Pec dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Orario e giorni di ricevimento: lunedì ore 9:00 - 13:00, mercoledì ore 15:00 - 17:00, venerdì ore 9:00 - 12:00

Alla luce di quanto sopra riportato, sarà possibile realizzare ampliamenti di impianti produttivi esistenti, secondo i parametri e le condizioni di cui al medesimo art.37, tenendo conto di quanto già realizzato.

Si rammenta, inoltre, che qualora il progetto per insediamento produttivo non rientri nelle fattispecie di cui al sopra citato art.37, è possibile procedere all'approvazione di un progetto in variante mediante le modalità di cui all'art. 8 del DPR 160/2010 che recita come di seguito: *“Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato puo' richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale e' trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile.”*


In tal caso sarà codesto U.T.C. a valutare in relazione all'estensione del lotto di proprietà della Ditta e, fermo restando le aree asservite all'impianto già realizzato, l'eventuale fattibilità dell'approvazione del nuovo progetto.

Infine, nel caso in cui l'Amministrazione comunale volesse modificare la destinazione urbanistica dell'area (da zona “E- verde agricolo” a zona “artigianale”), sarà necessario attivare una specifica variante urbanistica ai sensi dell'art. 26 della più volte citata legge regionale n.19/20.

Per quanto riguarda le strutture precarie, per la cui realizzazione si rimanda alla normativa ex legge regionale 10 agosto 2016, n.16 e ss.mm.ii., occorre che codesto UTC faccia riferimento alla definizione di “strutture precarie” quale *“quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione”* (Cgars, 23 ottobre 2020, n.275), nonché a quanto chiarito da costante giurisprudenza che specifica che: *«il requisito della precarietà non va unicamente valutato in relazione alle caratteristiche strutturali dell'opera, ma deve essere altresì apprezzato in rapporto alla natura, durata o no, delle esigenze che l'opera è destinata a soddisfare»*. (Cgars, sez. riun., 28 maggio 2015, n. 555).”

Il Dirigente del Servizio
Arch. Silvia Casuccio

Il Dirigente Generale
Arch. Calogero Beringheli



Responsabile procedimento _____ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Plesso B, Piano 3°, Stanza 32 - tel. 091. 7077297 - Pec dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Orario e giorni di ricevimento: lunedì ore 9:00 - 13:00, mercoledì ore 15:00 - 17:00, venerdì ore 9:00 - 12:00